



Il Ministro della Salute

VISTO l'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 150/2009, secondo cui le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n.15, recante "Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, recante attuazione del citato articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo, in base al quale, "al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, che, in attuazione della legge 13 novembre 2009, n. 172, ha disciplinato la organizzazione del Ministero della salute, articolandola in tre dipartimenti e nell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio, di cui rispettivamente agli artt. 2 e 9, fissando le relative aree di competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n.208, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

VISTA la delibera 24 giugno 2010, n.88 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche, recante le "Linee guida" per la definizione degli standard di qualità, di cui al citato art. 1, comma 1 decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 ed annesse Tabelle esemplificative degli standard di qualità di alcuni servizi pubblici;

CONSIDERATO che la citata delibera, giusta quanto dallo stesso chiarito, ha la finalità di proporre un metodo per la misurazione della qualità dei servizi, coerente con le previsioni di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e di indicare alle amministrazioni il percorso volto alla definizione di standard di qualità ;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.198/2009, rubricato "Norma transitoria", è stabilito che la concreta applicazione dello stesso decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici è determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 7, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati;

VISTO l'art. 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198 il quale prevede che il ricorrente notifica preventivamente una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati; che la diffida è notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui all'articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause; che tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida e che le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del comma 1 del citato art. 3;

VISTO l'art. 6, comma 2 lett. b), del Decreto legge n. 70/2011, così come convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, il quale prevede che allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre 2011 pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza;

RITENUTO, pertanto, necessario, nelle more dell'attuazione delle disposizioni in materia di standard di qualità di cui ai citati articoli 28 del decreto legislativo n.150/2009 e 7 del decreto legislativo n.198/2009, di avviare il percorso metodologico per l'individuazione degli stessi in base alle previsioni della suindicata delibera n. 88/2010;

DECRETA

Art. 1

Individuazione servizi e standard qualitativi

1. Nelle more dell'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di

cui agli articoli 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, è individuato, per l'anno 2012, nelle tabelle allegate che formano parte integrante del presente decreto, un primo elenco di servizi e relativi standard qualitativi del Ministero della Salute, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 3 del citato decreto legislativo n.198 del 2009 nonché della delibera 24 giugno 2010, n. 88 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli standard di cui al comma 1 saranno inseriti, per il medesimo anno 2012, nel Piano della performance del Ministero della salute, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.150/2009.

3. Con successivi decreti si provvede all'implementazione e aggiornamento annuale dell'individuazione dei servizi e relativi standard qualitativi di cui al comma 1.

Art. 2

Organo competente per la diffida

1. L'organo cui notificare la diffida del ricorrente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.198 del 2009, relativamente ai servizi e ai relativi standard qualitativi di cui alle tabelle allegate, è il titolare del Centro di responsabilità amministrativa competente per materia ivi indicato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 29 dicembre 2011

f.to

Renato Balduzzi